

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

Associati

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 24/2022

Parma, 15 febbraio 2022

OGGETTO: Operazioni con San Marino, Città del Vaticano, Livigno e Campione d'Italia – Fatturazione elettronica ed “esterometro”

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 633/1972, che disciplina la territorialità delle operazioni economiche ai fini IVA, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e i Comuni di Livigno e Campione d’Italia sono territori extra-UE.

Nel seguito si riepilogano le modalità di gestione della fatturazione elettronica e della comunicazione delle operazioni transfrontaliere relativamente alle operazioni effettuate da soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia con controparti stabilite in tali territori.

SAN MARINO

Dall’01.10.2021 è stata introdotta la fatturazione elettronica (facoltativa) per le operazioni effettuate con controparti residenti a San Marino.

Dall’01.07.2022, il formato elettronico sarà reso obbligatorio per le sole fatture relative alle cessioni e agli acquisti di beni verso e da San Marino, le quali dovranno essere inviate al Sistema di Interscambio (SdI) secondo le regole tecniche previste per la fatturazione elettronica¹.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, invece, la fattura in formato elettronico resterà facoltativa anche dopo l’01.07.2022.

In caso di fatturazione cartacea, tali operazioni sono soggette alla Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), obbligo che dall’01.07.2022 sarà sostituito dall’invio tramite SdI del file XML.

Compilazione del file XML – cessione di beni e prestazioni di servizi rese

Campo	Compilazione
<CedentePrestatore>	Dati del cedente/prestatore nazionale
<CessionarioCommittente>	Dati del cessionario/committente indicando il numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino
<CodiceDestinatario>	2R4GT08 (codice destinatario dell’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino per la ricezione e lo smistamento delle fatture elettroniche)
<TipoDocumento>	TD01 (o TD24, TD26, ... in base al tipo di operazione effettuata)
<Natura>	Cessioni di beni: N3.3 - non imponibili - cessioni verso San Marino Prestazioni di servizi: N2.1 - non soggette ad IVA

¹ Regole tecniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30.04.2018 e sue successive modificazioni.

Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SdI all'Ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'IVA all'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico. L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'Ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'Ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, il soggetto passivo italiano, emette nota di variazione in aumento, nel termine dei 30 giorni successivi. Solamente laddove l'Ufficio abbia convalidato la regolarità del documento, la cessione beneficia del regime di non imponibilità IVA.

Compilazione del file XML – acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute

Fatture elettronica con IVA esposta: l'imposta² è versata dall'operatore sammarinese.

Fatture elettronica/cartacea senza addebito dell'IVA: l'operatore economico italiano deve assolvere l'imposta mediante il meccanismo del *reverse charge*³ ai sensi dell'art. 17, c. 2 del D.P.R. 633/1972, predisponendo un file XML con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate per l'integrazione elettronica delle fatture:

Campo	Compilazione
<CedentePrestatore>	Dati del cedente/prestatore sammarinese indicando il numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino
<CessionarioCommittente>	Dati del cessionario/committente nazionale che deve emettere l'autofattura al fine di integrare la fattura ricevuta
<TipoDocumento>	TD19: acquisti di beni TD17: prestazioni di servizi ricevute
<Data>	Data di effettuazione dell'operazione
<Numero>	Numerazione ad hoc consigliata
<DatiFattureCollegate>	Estremi della fattura di riferimento e, se disponibili, dell'IdSdI attribuito al documento estero dal SdI
<Imponibile>	Imponibile presente nella fattura ricevuta dal cedente sammarinese
<AliquotaIVA>	Aliquota Iva a cui è soggetta l'operazione o codice natura in caso non si tratti di operazione imponibile
<Imposta>	Imposta dovuta

² Le cessioni di beni da parte di operatori economici sammarinesi nei confronti di soggetti passivi IVA italiani possono recare o meno l'addebito dell'imposta italiana.

³ Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 248717/2021 è stato precisato che sulle fatture elettroniche emesse da fornitori di San Marino senza addebito dell'Iva deve essere applicato il meccanismo del *reverse charge* una volta ricevuto e visualizzato il documento elettronico sul portale "Fatture e corrispettivi".

CITTÀ DEL VATICANO

Le operazioni effettuate da e verso soggetti residenti nello Stato della Città del Vaticano sono soggette all'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere; tuttavia, gli operatori italiani possono facoltativamente optare per l'emissione delle fatture attive in formato elettronico, nonché per l'integrazione delle fatture passive ricevute mediante invio di un file XML allo SdI, avente valenza di autofattura.

Compilazione del file XML – cessioni di beni e prestazioni di servizi rese

Campo	Compilazione
<CedentePrestatore>	Dati del cedente/prestatore nazionale
<CessionarioCommittente>	Dati del cedente/prestatore dello Stato della Città del Vaticano
<CodiceDestinatario>	XXXXXXX (codice convenzionale per operazioni verso soggetti esteri)
<TipoDocumento>	TD01 (o TD24, TD26, ... in base al tipo di operazione effettuata)
<Natura>	Cessioni di beni: N3.4 - non imponibili - cessioni nei confronti dello Stato Vaticano Prestazioni di servizi rese: N2.1 - non soggette ad IVA

Compilazione del file XML – acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute

Campo	Compilazione
<CedentePrestatore>	Dati del cedente/prestatore dello Stato della Città del Vaticano
<CessionarioCommittente>	Dati del cessionario/committente nazionale che deve emettere l'autofattura al fine di integrare la fattura ricevuta
<TipoDocumento>	TD19: autofattura per acquisto di beni TD17: autofattura per prestazioni di servizi ricevute
<Data>	Data di effettuazione dell'operazione
<Numero>	Consigliata numerazione ad hoc
<DatiFattureCollegate>	Estremi della fattura di riferimento e, se disponibili, dell'IdSdI attribuito al documento estero dal SdI
<Imponibile>	Imponibile presente nella fattura ricevuta
<AliquotaIVA>	Aliquota Iva a cui è soggetta l'operazione o codice natura in caso non si tratti di operazione imponibile
<Imposta>	Imposta dovuta

LIVIGNO E CAMPIONE D'ITALIA

Le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia devono essere comunicate allo Sdl al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. In alternativa, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia, in luogo della fattura cartacea, potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al Sdl. Si precisa che i soggetti residenti in tali Comuni sono identificati unicamente con codice fiscale (non hanno partita Iva) e, pertanto, nel file XML dovrà essere valorizzato il campo <CodiceDestinatario> con il valore convenzionale "0000000".

Relativamente alle fatture di acquisto ricevute da operatori di Livigno e Campione d'Italia si applicano le regole ordinarie dell'inversione contabile; pertanto, l'emissione dell'autofattura con Iva può essere effettuata anche in formato elettronico, mediante invio di un file XML allo Sdl.

Compilazione del file XML – cessioni di beni e prestazioni di servizi rese

Campo	Compilazione
<CedentePrestatore>	Dati del cedente/prestatore nazionale
<CessionarioCommittente>	Dati del cessionario/committente di Livigno o Campione d'Italia
<CodiceDestinatario>	0000000 (codice convenzionale per operazioni verso soggetti identificati con codice fiscale)
<TipoDocumento>	TD01 (o TD24, TD26, ecc... in base al tipo di operazione effettuata)
<Natura>	N2.1 – non soggette ad IVA

Compilazione del file XML – acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute

Campo	Compilazione
<CedentePrestatore>	Dati del cedente/prestatore di Livigno o Campione d'Italia (Codice identificativo della nazione = "OO" e codice identificativo fiscale = codice fiscale del soggetto)
<CessionarioCommittente>	Dati del cessionario/committente nazionale che deve emettere l'autofattura al fine di integrare la fattura ricevuta
<TipoDocumento>	TD19: autofattura per acquisto di beni TD17: autofattura per prestazioni di servizi ricevute
<Data>	Data di effettuazione dell'operazione
<Numero>	Consigliata numerazione ad hoc
<DatiFattureCollegate>	Estremi della fattura di riferimento
<Imponibile>	Imponibile presente nella fattura ricevuta
<AliquotaIVA>	Aliquota Iva a cui è soggetta l'operazione o codice natura in caso non si tratti di operazione imponibile
<Imposta>	Imposta dovuta

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Elisa Filippi